



Procedimento n. 01/2022

Decisione n. 3/2022

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Fulvio Brizio	- Presidente
Avv. Marcello Vignolo	- Componente
Avv. Orazio Cicatelli	- Componente

in relazione alla decisione assunta in data 26.09.22 all'esito dell'udienza ed il dispositivo è stato depositato in data 29.9.22, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, R. G., rende nota e manda per la pubblicazione la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n° 01/2022 nei confronti di:

DARDERI VITO ANTONIO, tesserato minorenni, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Raffaele Spicciariello, sito in Sessa Aurunca (CE), al Corso Lucilio n. 161,

in relazione ai seguenti addebiti disciplinari:

“violazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia F.I.T., in relazione agli artt. 3.4.1. e segg. (Titolo 3.IV – Trasferimenti) del Regolamento Organico F.I.T., per avere tenuto una condotta gravemente lesiva dei principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva, allorché nel gennaio del 2021 chiedeva il rilascio del nulla osta all'affiliato di appartenenza Forum Sport Center, adducendo in maniera mendace, tramite il padre Darderi Luciano Enrique, ragioni lavorative

di quest'ultimo che ne avrebbero implicato il trasferimento della residenza in Puglia, confermando tale assunto anche dinanzi alla Commissione Tesseramenti della F.I.T..
Condotta tenuta in Roma fino al 31.12.2021.

*** **

Il presente procedimento disciplinare è stato instaurato a seguito della ricezione da parte della Procura Federale in data 16.11.21 di un'articolato esposto a firma di NINCI Bernardo Daniele, presidente pro tempore dell'affiliato Forum Sport Center SSD di Roma ed avente ad oggetto la vicenda della richiesta di nulla osta per il trasferimento presso altro affiliato formulata da DARDERI Luciano Enrique, genitore del figlio minore Vito Antonio, attuale incolpato.

Nell'esposto in questione, corredato da una serie di documenti (istanza di nulla osta; e-mail intercorse tra DARDERI Luciano Enrique e CICCARIELLO Iacopo, tecnico federale in forza presso l'affiliato Forum Sport Center SSD di Roma; provvedimento della Commissione Tesseramenti della FIT; estratto tesseramento DARDERI Vito Antonio) si ipotizzava la sussistenza di una violazione alla normativa in tema di tesseramento alla luce delle motivazioni addotte nella richiesta e negli atti ad essa relativi.

In particolare, veniva evidenziato quanto segue:

- il Forum Sport Center SSD riceveva nel gennaio 2021 una richiesta di nulla osta formulata da DARDERI Luciano Enrique per il trasferimento ad altro circolo del figlio minore Vito Antonio, tesserato per l'esponente, con la seguente motivazione: *"Io sottoscritto Luciano Enrique Darderi.....nella mia qualità di genitore esercente la potestà sul minore Vito Antonio Darderi...e con me residente....con la presente sono a richiedere il nulla osta da codesto affiliato in quanto per esigenze lavorative e familiari non sono più in grado di garantire la presenza mia e di mio figlio a Roma"*;
- tale richiesta veniva immediatamente riscontrata a mezzo email da CICCARIELLO Iacopo, tecnico federale del Forum Sport Center SSD, con la quale, nel rappresentare che *"gli accordi verbali prevedevano almeno per il prossimo anno la presenza di Vito in squadra, presenza fondamentale per disputare il campionato di serie B..."*, ed evidenziando che *"tra l'altro al 25 gennaio tutto questo rappresenta per me un grave danno per l'organizzazione della squadra"*, manifestava l'impossibilità di accogliere siffatta richiesta;
- DARDERI Luciano replicava con analogo email datata 31.1.21 nella quale, oltre a manifestare il suo stupore per il diniego e per il tenore della risposta, evidenziava che *"partendo infatti dal presupposto che non esiste alcun contratto nè tantomeno accordi verbali in virtù dei quali Vito*

avrebbe dovuto restare presso il Vostro circolo per la prossima stagione, come Ti ho scritto non ho la possibilità di rimanere a Roma avendo ricevuto una importante offerta di lavoro presso altra città che determina il mio imminente trasferimento fuori regione. Ovviamente mio figlio, che lo ricordo, ha 12 anni, mi seguirà”, reitmando “la richiesta di nulla osta invitandoti a valutare diversamente la situazione”;

- a tale email CICCARIELLO Iacopo nuovamente rispondeva in data 1.2.21 ricordando al DARDERI gli accordi verbali presi, aggiungendo che *“mi dispiace anche che solo il 25 gennaio, a pochissimi giorni dall’uscita dei giorni e ormai a giochi fatti, dopo aver soggiornato da noi fino a fine dicembre, tu abbia avuto la sensibilità di avvisarmi che avevi ricevuto un’offerta economica per Vito...”* precisando, inoltre, che *“solo il 31 invece mi dici che hai un’offerta di lavoro e che devi trasferirti a Barletta, caso strano nella città dove avevi ricevuto l’offerta economica per Vito, permettimi di dirti che mi sembra tutto così strano e surreale.”*, concludendo con la richiesta *“di lasciar giocare con noi Vito per questa stagione, libero di prendere qualsiasi decisione l’anno prossimo. Diversamente dovrò ricorrere agli Uffici Federali per capire se ci sono tutele per la nostra struttura”;*
- non essendo stato raggiunto un accordo bonario, all’affiliato Forum Sport Center SSD veniva notificato il provvedimento n.1/2021 adottato il 3.3.21 dalla Commissione Tesseramenti della FIT per effetto del quale, nel prendere atto, tra l’altro, che *“su richiesta della segreteria federale, il sig. Darderi ha precisato che il figlio minore andrebbe a svolgere la propria attività sportiva a Barletta, che si trova a circa 25 km dalla località scelta come residenza, dove esiste una struttura tennistica idonea e disponibile”*, veniva dichiarato *“sciolto il vincolo sportivo dell’atleta Vito Antonio Darderi nei confronti del Forum Center ssd di Roma, con decorrenza immediata”*, nonché *“la facoltà per il tesserato di trasferirsi per l’anno 2021 all’affiliato Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta...”*;
- era stata accertata un’ulteriore *“anomalia”* costituita dal fatto che *“l’esponente ha invece potuto constatare che Vito Antonio DARDERI risulta attualmente tesserato presso il C.T. Gaeta A.S.D. e non per il Barletta”*, allegando uno screenshot della pagina dei tesseramenti della F.I.T;

L’organo federale inquirente, quindi, dispiegava un’attività di indagine procedendo alle audizioni in data 3.3.22 di BINETTI Luciano, presidente dell’affiliato Tennis Club Barletta “Ugo Simmen” ASD, in ordine al brevissimo tesseramento dell’attuale incolpato presso il Circolo Tennis Club Barletta “Hugo Simmen” ASD ed alle interlocuzioni avute in particolare con il padre, nonché di SPICCIARIELLO Antonio, presidente dell’affiliato Tennis Gaeta ASD, sempre in relazione alle modalità di tesseramento di DARDERI Vito Antonio presso il predetto affiliato.

Nello specifico BINETTI Luciano precisava che: *“sono diventato presidente del Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen nel gennaio del 2021 ed il mio predecessore era il sig. De Martino Francesco...Conosco il ragazzino Vito Darderi e ricordo di aver sentito parlare dello stesso presso il mio circolo già alcuni mesi prima delle elezioni a presidente, in quanto si vociferava che sarebbe diventato un nostro nuovo tesserato...non ho mai conosciuto ed incontrato Vito Darderi ed il papà dello stesso prima del mese di aprile/maggio se ben ricordo, considerato che il ragazzino, per quanto riferitomi,*

era solito soggiornare nei mesi invernali in Argentina. Una volta tornato in Italia ebbi un incontro al Circolo con lui con il padre Luciano; poi, se ben ricordo, restai solo con il papà per discutere i dettagli dell'eventuale rapporto da instaurare con il ragazzo, atteso che la questione preliminare al tesseramento di Vito Darderi non l'avevo seguita personalmente perché era stata ovviamente gestita dalla dirigenza uscente. Per quanto mi risulta Vito Darderi si è allenato presso il nostro circolo solamente un paio di giorni, per qualche ora, coincidenti con le date in cui un padre figlio, tornati in Italia, vennero a Barletta. Ricordo che nel corso dell'incontro con il padre del ragazzo non raggiungemmo un'intesa comune, in quanto ritenevo che non rientrasse nei piani tecnici ed economici del circolo che presiedo, ragion per cui comunicai a Luciano Darderi che non avrei avuto alcun problema a rilasciare al figlio un immediato nulla osta per trasferirsi presso altro affiliato. La discussione fu molto serena e successivamente rilasciai al papà del ragazzo il predetto nullaosta. Non mi risulta che il padre di Vito Darderi lavorasse nella zona di Barletta, atteso che lo stesso segue praticamente il figlio sotto l'aspetto tecnico... Non ho la minima idea presso quale ci si sia trasferito il Darderi in quanto non mi sono mai più sentito né con lui né con il papà”.

SPICCIARIELLO Antonio, presidente dell'affiliato Tennis Gaeta ASD, affermava che: “sono presidente circolo tennis Gaeta dal 2018 e confermo che il ragazzino Vito è attualmente tesserato presso il nostro circolo. Ricordo di essere stato contattato nell'aprile del 2021 da una persona che mi mise in contatto con Luciano Enrico Darderi detto Gino, con il quale parlai al telefono e mi rappresentò che il figlio Vito era disponibile a trasferirsi presso il club che presiedo, in cambio di ospitalità da parte nostra. Considerato che il ragazzino è notoriamente un bel prospetto tennistico, mi sembrò una buona idea tesserarlo per il nostro circolo.... Di conseguenza a far data, se non erro, da giugno 2021 ed anche per quest'anno è tesserato per il Circolo Tennis Gaeta. Ricordo però di aver conosciuto Vito ed il papà nel mese di giugno 2021 presso la sede del Club allorquando vennero a trovarmi per definire il rapporto. Non conosco le ragioni per cui il Darderi abbia lasciato il suo precedente circolo, il circolo Tennis Barletta Hugo Simmen, ma posso solo precisare che è abitualmente in giro per tornei insieme al papà e al fratello e durante i mesi invernali soggiorna stabilmente in Argentina dove si allena per la cosiddetta preparazione estiva. Di conseguenza Vito Darderi è stato presente raramente sui nostri campi e non ha mai disputato alcun incontro a squadre, anche perché il regolamento non glielo consentiva. Per quanto mi risulti il papà di Vito è stabilmente al suo seguito come allenatore, ma non so se abbia un'altra occupazione. Sono in possesso in questo momento dell'originale del nullaosta che il Darderi mi consegnò in occasione del trasferimento dal circolo tennis Barletta e mi impegno a trasmetterlo alla procura federale in allegato al presente verbale che andrò a sottoscrivere. Preciso di aver visto i Darderi solamente due/tre volte da quando sono iniziati i nostri rapporti. Confermo che Vito Darderi ed il papà sono attualmente in Argentina ed ho appuntamento con loro per i primi di maggio presso il nostro circolo”.

La Procura Federale, inoltre, tentava di convocare in data 24.2.22 per l'audizione l'incolpato ma il Tennis Gaeta ASD, destinatario della email in questione, rappresentava che il DARDERI Vito Antonio si stava allenando in Argentina con il padre e sarebbe rientrato non prima del mese di maggio: conseguentemente l'organo inquirente, nel prendere atto della risposta fornita ed in considerazione degli stringenti termini delle indagini preliminari, desisteva dal compimento dell'audizione.

Veniva, infine, acquisita la copia del ricorso e dei relativi allegati presentato dal padre dell'incolpato alla Commissione Tesseramenti della FIT, nonché le note del presidente della commissione

tesseramenti e del segretario generale della FITT, unitamente alla documentazione estratta dal management federale afferente ai tesseramenti dei vari soggetti coinvolti nella vicenda.

All'esito delle indagini il sostituto procuratore federale emetteva in data 22.03.22 la comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento ex art. 98, comma 4 R.G. e, all'esito della regolare notifica dell'atto in questione all'incolpato, l'avv. Raffaele Spicciariello, nominato procuratore speciale e difensore di DARDERI Luciano Enrique, padre dell'incolpato, inviava a mezzo email alla segreteria della Procura Federale in data 22.04.22 una memoria difensiva con allegata procura.

Nella memoria in questione il difensore ricostruiva la vicenda nei seguenti termini:

“Nel mese di marzo del 2021 il giocatore Vito Antonio Darderi richiedeva ed otteneva nulla osta, in quanto il genitore Luciano Enrique Darderi aveva ricevuto nel mese di gennaio un'offerta di lavoro presso la società agricola “Fratelli Di Palma” in Canosa di Puglia. Il rapporto di lavoro era stato trovato dal socio, Sig. Roberto Verno, del circolo tennis Barletta per sostenere la famiglia Darderi per le attività sportive del minore Vito.

Tuttavia, cambiando il Presidente del circolo tennis Barletta veniva meno l'offerta economica di rimborso spese per il giocatore Vito Darderi e, nel contempo, causa nuovo lockdown per la pandemia da covid-19 non veniva confermata la disponibilità per il lavoro trovato al genitore presso l'azienda agricola “Fratelli Di Palma” e quindi, dopo una serie di tentavi infruttuosi di trovare occupazione sempre in provincia di Barletta, si perveniva alla decisione di cambiare città e circolo.

A tal fine nel mese di maggio del 2021 si era trovata nella città di Gaeta una nuova possibilità di tesseramento per il giocatore Vito Darderi e per il genitore di una occupazione per attività stagionale in un lido della località turistica come istruttore di Padel.

Gli accordi intercorsi dovevano far partire il rapporto di lavoro dal primo luglio 2021 e fino al mese di settembre dello stesso anno.

Successivamente, però già a fine giugno emergeva la necessità per motivi familiari per la famiglia Darderi di dover rientrare in Argentina (i genitori sono separati) e conseguentemente ai primi di agosto si lasciava l'Italia per rientrare nella propria residenza (vds. visto sul passaporto).

Pertanto, il rapporto lavorativo veniva rinviato nel 2022 al rientro in Italia.

L'offerta di lavoro restava valida per il successivo 2022 con l'inizio della stagione estiva con decorrenza dal 15 maggio (vds. documento allegato).”

Ritenendo le argomentazioni difensive non idonee a scalfire l'ipotesi accusatoria, la Procura Federale procedeva il 23.05.22 alla richiesta di fissazione del presente procedimento disciplinare ex art. 98 n.5 R.G. che veniva accolta dal Presidente di questo Tribunale Federale e la cui trattazione si articolava nelle seguenti udienze:

- 1) udienza 27.6.22: la difesa dell'incolpato formulava in via preliminare richiesta di differimento del procedimento per potersi costituire ritualmente ed il Tribunale, in accoglimento della stessa, differiva la trattazione al giorno 11 luglio 2022;
- 2) udienza 11.07.22: preliminarmente il Collegio rilevava che il difensore aveva inviato a mezzo email in data 5.7.22 una nuova procura speciale unitamente ad una memoria di costituzione con la quale, nel riportarsi alle osservazioni già formulate nel precedente atto difensivo depositato all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini, veniva richiesta la definizione del procedimento disciplinare mediante applicazione di sanzione pecuniaria ex art. 102 R.G. Il Tribunale, pertanto, dava atto dell'avvenuta regolarizzazione della procura speciale e la Procura Federale, nel rilevare che la contestazione di cui all'art. 9 R.G. preclude la possibilità di accedere al cd. "patteggiamento", ritirava la propria adesione in un primo momento espressa in merito alla suddetta richiesta. Successivamente l'avv. Spicciariello, compulsato espressamente da quest'organo giudicante, dichiarava *"di non essere ad oggi in possesso della documentazione richiamata negli atti difensivi e comprovante l'attività lavorativa prestata da Luciano Enrique DARDERI"* e all'esito di una breve sospensione dell'udienza, la difesa avanzava richiesta di aggiornamento ad altra data dell'udienza onde acquisire e produrre siffatta documentazione sulla quale il Tribunale si riservava di decidere. Con ordinanza emessa fuori udienza in data 12.07.22, questo Collegio, a scioglimento della riserva, in accoglimento di quanto richiesto dal difensore, onerava il predetto di produrre anche la certificazione storica anagrafica attestante la residenza e lo stato di famiglia dell'incolpato e del suo genitore. La difesa inviava alla segreteria del Tribunale a mezzo email del 19.7.22 *"documentazione comprovante l'attività lavorativa prestata dal signor Luciano Enrique Darderi"* costituita da una *"lettera di incarico per prestazioni sportive dilettantistiche"* redatta dal *Circolo Tennis Gaeta in favore di Darderi Luciano datata 30.4.22 ed avente ad oggetto lo svolgimento di istruttore di tennis per la squadra partecipante al campionato di serie B e tecnico per gli atleti ed i soci iscritti al ns Circolo presso la nostra struttura ...per quanto concerne l'attività di istruttore di Padel nel periodo estivo"*, nonché copia di un bonifico. Successivamente, il Tribunale, provvedendo sempre in camera di consiglio con ordinanza datata 29.07.22, nel rilevare che il difensore non aveva adempiuto alla produzione della certificazione storica anagrafica, e nel contempo valutando ex art. 87 comma 1 R.G. necessario acquisire l'intero fascicolo depositato presso la commissione tesseramenti FIT relativo al ricorso ex art. 3.4.9 R.O. presentato sempre dal genitore dell'incolpato in data 18.02.21, rifissava per il 12 settembre 2022 l'udienza, concedendo alla difesa dell'incolpato un termine per produrre il certificato storico di residenza e stato

di famiglia e onerando la propria segreteria di richiedere alla Commissione Tesseramenti quanto sopra indicato, fissando la nuova udienza per il 12 settembre 2022.

- 3) udienza 12.09.22: preliminarmente il Tribunale, nel rilevare che alle ore 15,45 (ora di inizio dell'udienza 15,30) non era comparso in via telematica il difensore dell'incolpato, incaricava la segreteria di contattare telefonicamente l'avv. Spicciariello che dava atto di essere contestualmente impegnato in un'udienza dinanzi al Tribunale ordinario, sollecitando un breve rinvio dell'udienza ed inviando dopo poco una formale richiesta a mezzo Pec. Sul punto specifico la Procura Federale si opponeva a tale richiesta, ritenendola tardiva e avvenuta solo a seguito di rintraccio telefonico: il Tribunale, pur ritenendo l'istanza difensiva irrituale nella forma, al fine comunque di garantire l'esercizio di un più ampio diritto di difesa che non avrebbe arrecato - stante l'espressa previsione normativa, nel caso di specie, della sospensione dei termini prescrizione - rinviava il procedimento al 26 settembre 2022;
- 4) udienza 26.09.22: il Tribunale, nel dare preventivamente atto che non era stata prodotta dalla difesa la documentazione richiesta (l'intero fascicolo del ricorso presso la Commissione Tesseramenti era invece regolarmente pervenuto e conteneva sostanzialmente gli atti già a conoscenza del Tribunale ad eccezione di una "lettera di conferma assunzione" datata 15.1.21 della Società Agricola Fratelli di Palma, con sede in Canosa di Puglia ed indirizzata a Darderì Luciano Enrique), invitava il difensore dell'incolpato a fornire adeguata motivazione in ordine all'inosservanza di quanto disposto dal Tribunale e questi si limitava ad affermare che gli era stato estremamente difficile rintracciare il proprio assistito e il genitore genitore dello stesso. Quindi, nel prendere atto di quanto sopra, ritenendo, anche alla luce della consultazione del fascicolo trasmesso dalla Commissione Tesseramenti, superata la necessità di insistere nella richiesta delle certificazioni anagrafiche, il Collegio dava la parola alla Procura Federale che, nel riportarsi integralmente alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo, procedeva a contestare nei confronti di DARDERÌ Luciano Enrique, padre dell'incolpato minorenni, la violazione di cui agli artt. 3 e 8 R.G., mentre la difesa si opponeva alla contestazione perchè infondata, ritenendo, in particolare, di aver parzialmente adempiuto all'ordinanza. In merito a tale contestazione il Tribunale si riservava, dando la parola alla Procura che formulava richiesta di condanna dell'incolpato alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per un anno e alla sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (cinquemila), mentre la difesa si rimetteva alle argomentazioni difensive riportate negli scritti difensivi, chiedendone

l'accoglimento. Il Collegio, nel prendere atto delle suddette richieste delle parti, si riservava di decidere, ritirandosi in camera di consiglio ed all'esito della stessa pronunciava il dispositivo che veniva depositato in data 29.9.22 con il quale proscioglieva DARDERI Vito Antonio da tutte le contestazioni ascrittegli, riservandosi di depositare la motivazione nei termini di regolamento.

*** **

E' di tutta evidenza che la vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare e sottoposta al vaglio decisionale di questo Tribunale è caratterizzata da una serie di aspetti peculiari che impongono un particolare approfondimento alla luce delle contestazioni disciplinari elevate dalla Procura Federale e segnatamente a quella di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia (*"Frode Sportiva"*).

Per comodità espositiva si ritiene opportuno riportare, per la parte di interesse, il testo dell'art. 9 R.G.: *"Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.*

Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.

Commette inoltre frode sportiva il presidente dell'affiliato che rende dichiarazione mendace circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, ledendo in tal modo gli interessi economici e patrimoniali della FIT.

Commette altresì frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.

Costituisce frode sportiva la mancata produzione, la contraffazione o l'alterazione materiale o la falsità ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dalla Procura federale e dagli altri organi e uffici di controllo della FIT ovvero il fornire informazioni false, reticenti, anche parziali alla medesima procura ed agli stessi organi e uffici..."

Tanto premesso, si rileva che l'illecito disciplinare *de quo* postula necessariamente, tenuto conto della sua struttura, che sia inconfutabilmente acclarata la realizzazione della cd. azione fraudolenta, per cui, attesa la tipicità della formulazione della norma, la natura della fattispecie è di carattere doloso ed è richiesta, altresì, la specificità del dolo.

Ciò determina l'obbligo ineludibile, per chi è chiamato a giudicare, di verificare compiutamente la sussistenza dei requisiti oggettivi della fattispecie (gli *"artifici"* e *"raggiri"* e l'induzione in *"errore"* e l'ingiusto profitto per sé o per altri con l'altrui danno), nonché ovviamente anche l'elemento soggettivo. (cfr. decisione 47/2015 di questo Tribunale Federale)

La Procura Federale ha ritenuto di contestare - oltre all'art. 1, commi 1,2 e 3 R.G. - anche la violazione di cui all'art. 9 R.G. nei seguenti termini: *"avere tenuto una condotta gravemente lesiva dei principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva, allorquando nel gennaio del 2021*

chiedeva il rilascio del nulla osta all'affiliato di appartenenza Forum Sport Center, adducendo in maniera mendace, tramite il padre Darderì Luciano Enrique, ragioni lavorative di quest'ultimo che ne avrebbero implicato il trasferimento della residenza in Puglia, confermando tale assunto anche dinanzi alla Commissione Tesseramenti della F.I.T.”.

Orbene, è proprio siffatta modalità con la quale è stata articolata la contestazione e tipizzata la condotta asseritamente illecita sotto il profilo disciplinare che induce il Tribunale di affrontare immediatamente il tema della riconducibilità diretta all'incolpato - e quindi di piena consapevolezza, (la cd. coscienza e volontà) - di porre in essere i fatti oggetto di contestazione, trattandosi di un ragazzino che all'epoca dei fatti aveva da poco compiuto dodici anni.

Occorre, però, sgombrare immediatamente il campo dalla possibilità che il ragionamento che si andrà di qui a sviluppare possa essere viziato da un'equivoca interpretazione dei principi sottesi alla valutazione della tematica della responsabilità dei tesserati minorenni. Ed invero, il concetto di *“imputabilità”* non è altro che un modo di essere, una sorta di status della persona e postula una accurata valutazione sulla capacità di discernimento e di conoscenza della norma che si assume essere stata violata. D'altra parte, senza voler scomodare i principi del diritto penale in tema di disciplina della responsabilità personale - e quindi della individuazione dell'elemento soggettivo del reato, ci si limita ad osservare che addirittura l'art. 97 del Codice Penale esclude tassativamente che il minore degli anni 14 possa rispondere dei fatti costituenti reato (*“Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”*).

Inoltre, è utile richiamare anche il dettato dell'art. 42 del Codice Penale in tema di responsabilità laddove si prevede espressamente che *“nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione volontaria sia essa dolosa o colposa”*. Ovviamente il Collegio ha ben in mente la differenza tra il giudizio penale (con le limitazioni in tema di responsabilità di cui sopra) ed il giudizio disciplinare nell'ambito sportivo nel quale non viene fatta alcuna differenza tra l'incolpato maggiorenne o minorenne.

Ed invero, nell'ambito del diritto penale, come già osservato, il minore infraquattordicenne non è imputabile, mentre sono previsti trattamenti differenziati, sia del rito che della pena, per la fascia che va dai quattordici ai diciotto anni, nonché dai diciotto ai ventuno anni, al fine precipuo di agevolare il cd. reinserimento nella vita sociale.

Invece nell'ambito del diritto sportivo, oltre a non essere prevista una età minima per essere giudicabili, la scelta della sanzione, sia nella specie che nella misura, è lasciata ai singoli organi giudicanti.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, il punto rilevante è che affermare il principio secondo il quale il tesserato minorenni possa essere ritenuto sempre astrattamente responsabile non comporta di per sé che debba essere, però, considerato automaticamente l'autore o il responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli.

Trattasi di una differenza non da poco e che, riflettendosi sul giudizio di responsabilità, impone una stringente e minuziosa disamina della condotta addebitata alla luce del compendio probatorio acquisito nel corso dell'intero dibattimento, specie se si consideri la particolare gravità dell'illecito disciplinare in argomento (Frode Sportiva).

Orbene, nel richiamare l'articolazione della contestazione da parte della Procura Federale della condotta ascritta all'incolpato si impongono le seguenti considerazioni:

all'incolpato si addebita specificamente di aver richiesto *“il rilascio del nulla osta all'affiliato di appartenenza Forum Sport Center, adducendo in maniera mendace, tramite il padre Darderi Luciano Enrique, ragioni lavorative di quest'ultimo che ne avrebbero implicato il trasferimento della residenza in Puglia, confermando tale assunto anche dinanzi alla Commissione Tesseramenti della F.I.T.”*;

la richiesta di rilascio del nulla osta, invece, trattandosi di un atto formale caratterizzato da una sorta di ufficialità in virtù degli effetti che ne discendono, è stata unicamente presentata e sottoscritta dal padre DARDERI Luciano Enrique sulla base di esigenze personali del richiedente aventi carattere lavorativo e familiari;

anche lo scambio successivo di corrispondenza intercorso con CICCARIELLO Iacopo, tecnico dell'affiliato Forum Sport Center di Roma, vede sempre come unico protagonista ed esclusivo firmatario il padre dell'incolpato;

BINETTI Luciano, presidente del Tennis Barletta “Hugo Simmen”, ha precisato di essersi incontrato con il padre ed il figlio all'atto del loro ritorno dall'Argentina ma di aver discusso delle modalità e degli accordi dell'eventuale rapporto da instaurare solo con il padre, rimarcando che il figlio non è mai stato presente ai colloqui in merito all'argomento;

analogamente SPICCIARIELLO ANTONIO, presidente dell'affiliato Tennis Gaeta ASD, ha confermato di aver avuto preliminarmente un'interlocuzione telefonica con il solo padre dell'incolpato per verificare la possibilità del tesseramento e successivamente di essersi incontrato non più di 2/3 volte con entrambi i DARDERI, escludendo, tuttavia, di aver affrontato discorsi in materia di tesseramento alla presenza anche del figlio Luciano Vito;

inoltre, il ricorso dinanzi alla Commissione Tesseramenti è presentato dal padre (*"Il sottoscritto Luciano Enrique Darderi....nella mia qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Vito Antonio Darderi..."*) ed è sempre sottoscritto dallo stesso: solo per completezza si osserva che in calce vi è anche la firma autografa dell'incolpato: trattasi con tutta evidenza di una firma apposta unicamente *"ad abundantiam"*;

all'udienza tenutasi dinanzi alla Commissione Tesseramenti ha analogamente partecipato unicamente il padre e la documentazione prodotta in quella sede attiene ad una certificazione rilasciata sempre al padre dell'incolpato da un'azienda pugliese ed avente ad oggetto un'offerta lavorativa; non è stato, infine, possibile acquisire sia in sede di indagini svolte dalla Procura Federale che nella fase dibattimentale dinanzi a questo Collegio alcuna dichiarazione da parte dell'incolpato e/o del padre in merito alla vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare.

Il Tribunale, pertanto, non può non rilevare che dall'intero compendio probatorio è emersa in maniera inconfutabile, in primo luogo, la totale estraneità dell'incolpato sotto il profilo formale agli atti in questione, nonché l'assoluta mancanza di qualsivoglia prova di una sostanziale conoscenza (o quantomeno di una sorta di volontaria *"acquiescenza"*) del presunto carattere *"mendace"* delle ragioni lavorative addotte e poste a base della richiesta di tesseramento formulata, come si è visto, solo ed unicamente dal padre e dalla consapevolezza del *"disegno criminoso"* architettato e finalizzato a superare l'ostacolo frapposto dall'affiliato di appartenenza di rilasciare il nulla osta al trasferimento.

Alla luce di quanto sopra esposto appare francamente al Tribunale alquanto *"forzata"* la costruzione della contestazione dell'illecito della *"frode sportiva"* ad un incolpato minorenni di poco più di 12 anni nel caso di specie, atteso che è stato acclarato che nessuno di tali atti, condotte o quant'altro siano stati non solo formalmente ma anche sostanzialmente posti in essere dallo stesso, potendosi qualificare unicamente come mero *"beneficiario"* finale.

Ciò impone la necessità di pervenire al proscioglimento dell'incolpato dalla violazione ascrittagli ex art.9 R.G., nonché, per le medesime ragioni, anche da quella ulteriore di cui all'art.1, commi 1,2 e 3 R.G.

Per quanto attiene, invece, alla contestazione elevata dalla Procura Federale all'udienza del 26 settembre u.s. nei confronti *"del sig. Luciano Enrique Darderi, genitore del minore Vito Antonio Darderi, della violazione di cui agli art. 3 e 8 del Regolamento di Giustizia"*, il Tribunale, trattandosi di soggetto estraneo al presente procedimento disciplinare (e allo stato risulterebbe anche privo di qualsivoglia tesseramento presso la F.I.T.), non può che rimettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza, anche in relazione ad eventuali profili di illecito disciplinare ravvisabili nella certificazione rilasciata dal Circolo Tennis Gaeta sempre al sig. Darderi Luciano Enrique ed avente

ad oggetto l'incarico di svolgimento della mansioni di insegnamento del tennis e del padel presso l'affiliato in questione da conferire a soggetto non tesserato e, comunque, apparentemente privo di alcun titolo abilitativo all'insegnamento presso un circolo affiliato alla F.I.T.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale è pervenuto alla decisione come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

VISTI l'atto di deferimento e la contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale;

VISTA la regolarità delle comunicazioni agli interessati della data del dibattimento e degli addebiti contestati;

VISTI gli atti del procedimento e udite le richieste del Sostituto Procuratore Federale presente all'udienza del 26 settembre 2022, come da relativo verbale redatto in pari data;

PROSCIOLIE

DARDERI Vito Antonio dalle violazioni ascrittegli nell'atto di deferimento.

DISPONE

la trasmissione degli atti del presente procedimento disciplinare alla Procura Federale per quanto di sua competenza in relazione sia alla contestazione di illecito disciplinare elevata all'udienza del 26 settembre u.s. nei confronti di DARDERI Luciano Enrique che alla certificazione rilasciata dal Circolo Tennis Gaeta al medesimo DARDERI Luciano Enrique.

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

Il pagamento integrale delle sanzioni pecuniarie dovrà essere effettuato a mezzo vaglia postale, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS — Stadio Olimpico — Curva Nord — Ingresso 44 — scala G — 00135 Roma, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, codice IBAN IT31Y0100503309000000000008 (Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia CON' 6309) entro 30 giorni dal ricevimento della motivazione del provvedimento.

Si avvisano i destinatari del provvedimento che hanno la facoltà di pagare la metà della sanzione irrogata nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di quindici giorni dalla medesima data di comunicazione del provvedimento.

Infine, si avvisano i destinatari del provvedimento che se il pagamento integrale è effettuato dopo il termine di trenta giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure oltre i termini più lunghi fissati dall'organo giudicante, la sanzione pecuniaria sarà gravata dello 0,50% al mese o frazione di mese.

Le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate dalla parte interessata, previa proposizione del reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della decisione o della motivazione, a seconda dei casi (artt. 88 RG e 86, comma 6, RG).

Le parti possono ottenere, a loro spese, via fax o per posta elettronica, copia degli atti del procedimento inoltrando formale richiesta alla Segreteria competente (art. 93 RG).

Avv. Fulvio Brizio

Presidente

Avv. Marcello Vignolo

Componente

Avv. Orazio Cicatelli

Componente

Avv. Silvia Piga

Segretario